112. **Allegato A**

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

PAG.

Atti di controllo e di indirizzo 4173

Disegni di legge (Annunzio) 4173

Interpellanze ed interrogazioni all'ordine del giorno 4161

Proposta di legge costituzionale (Annunzio) . 4173

ERRATA CORRIGE 4173

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

PAGINA BIANCA

INTERPELLANZE ED INTERROGAZIONI

PAGINA BIANCA

A) Interrogazioni:

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Presidente del consiglio dei ministri.* — Per sapere – premesso che:

il Ministro della pubblica istruzione, in una articolata intervista rilasciata al settimanale *L'Espresso*, ha dichiarato che « il grande liceo classico ci ha corrotto e molti di noi, che hanno fatto quegli studi, hanno un rifiuto della manualità e questo non va d'accordo con la cultura contemporanea »;

il richiamo al concetto di « manualità » non può non richiamare la tipologia di scuola realizzata nei paesi del più rozzo socialismo reale;

dunque, la dichiarazione resa dal Ministro della pubblica istruzione, al di là dello sconcerto registrato dalla stampa nazionale, potrebbe contenere un vero e proprio « programma di governo » in materia di istruzione –:

se la dichiarazione resa dal Ministro della pubblica istruzione sia condivisa dal Governo, e segnatamente dal Presidente del consiglio dei Ministri;

in caso affermativo, quali siano le caratteristiche della « cultura contemporanea » vagheggiata e richiamata dal Ministro della pubblica istruzione;

in caso negativo, se non ritenga di dover richiamare il Ministro della pubblica istruzione ad un maggior senso della collegialità, soprattutto in ragione della valenza ideologica e politica che accompagna ogni scelta concernente l'ordinamento scolastico. (3-00195)

(27 agosto 1996).

MARIO PEPE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere – premesso che:

il liceo classico ha contribuito per qualità e intensità alla formazione culturale, civile e sociale dei cittadini, insegnando linee metodologiche per costruire autonomamente il sapere e per sollecitare la creatività dei giovani;

le dichiarazioni del Ministro della pubblica istruzione sollecitano una maggiore attenzione verso la benemerita istituzione del liceo classico, che deve recuperare un maggiore *ordo studiorum*, una aggiornata rivisitazione dei *curricula*, una modifica graduale degli obiettivi programmatici –:

quale senso abbiano le dichiarazioni del Ministro interrogato circa il liceo classico, in che modo intenda procedere al riordino degli studi della scuola secondaria superiore, in che modo il liceo classico, opportunamente aggiornato, possa ancora corrispondere alle domande culturali dei giovani d'oggi. (3-00205)

(9 settembre 1996).

B) Interrogazione:

ALOI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere – premesso che:

si sono succedute continue dichiarazioni del Ministro della pubblica istruzione annuncianti innovazioni e, spesso, come nel « caso del liceo classico », previsioni di stravolgimenti a livello di realtà scolastica –:

se non ritenga che l'ultima, in ordine di tempo, affermazione in merito allo studio della storia del Novecento da parte dei giovani della terza media e dell'ultimo anno della scuola secondaria superiore sia da considerare una proposta che non può venire fuori così, estemporaneamente, ma vada vista nel contesto di una revisione dei programmi scolastici – che, tra l'altro, allo stato prevedono lo studio, per quanto attiene all'ultima classe degli istituti secondari superiori, della storia fino alla seconda guerra mondiale –, cosa che verrebbe ad avere un'incidenza positiva sul piano didattico se collegata alla riforma – da tempo preannunciata e mai portata a termine – della scuola secondaria superiore;

se non ritenga che le varie affermazioni relative, di volta in volta, ad aspetti particolari e settoriali della problematica scolastica siano – senza il riferimento ad un quadro generale di riforma – oltremodo inconcepibili e, per ciò stesso, incapaci di produrre effetti positivi in termini di serie e valide prospettive di cambiamento del mondo della scuola, che – anche in merito al succitato studio della storia del Novecento – non può non considerare che lo studio dell'attuale nostro secolo non può riguardare solo la storia, ma anche altre discipline come la filosofia, la letteratura italiana, eccetera, ciò che non può avvenire solo settorialmente, limitandosi – così come pare emerga dalle notizie riportate dalla stampa – a comprimere, per quanto attiene alla storia, i periodi precedenti il Novecento per consentire lo svolgimento del programma fino ai nostri giorni, senza tra l'altro porsi il problema del pericolo della ideologizzazione che, soprattutto grazie alla circolazione di alcuni testi scolastici, finisce – se non si offrono garanzie di obiettività – per non rendere costruttivo e formativo lo studio della storia. (3-00278)

(3 ottobre 1996).

C) Interrogazione:

BURANI PROCACCINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere – premesso che:

con legge 5 giugno 1990, n. 148, articolo 10, e con decreto ministeriale 28 giugno 1991 (di attuazione dell'articolo 10 della legge n. 148), sono stati istituiti corsi di formazione linguistica; in via transitoria, « per assicurare la più ampia diffusione dell'insegnamento della lingua straniera », si è creata la figura dello « specialista », ossia dell'insegnante esclusivo di lingua straniera, che si affianca agli altri docenti del modulo: lo specialista è un docente di ruolo (ora, « con incarico a tempo indeterminato »), sostituito nel modulo di appartenenza da un docente della dotazione organica provinciale; pertanto il numero degli « specialisti » è condizionato al numero dei docenti Dop utilizzabili a tale scopo; lo « specialista » insegna la lingua straniera in sei-sette classi del secondo ciclo, appartenenti ad uno o due plessi dello stesso circolo didattico;

alcune circolari ministeriali annualmente, nei mesi di luglio-agosto, hanno sia confermato sia modificato le disposizioni impartite in precedenza. Le circolari ministeriali fondamentali sono: la circolare 21 aprile 1992, n. 116, la circolare 15 luglio 1994, n. 217, la circolare 17 luglio 1995, n. 247, e la circolare 1° agosto 1996, n. 444;

attualmente, la competenza professionale per poter insegnare una lingua straniera (inglese, francese, tedesco, spagnolo) nella scuola elementare si consegue o mediante la frequenza (con accerta-

mento finale di un corso di formazione di cento, centocinquanta, trecento e cinquecento ore, in base alla conoscenza linguistica di partenza), o superando la prova facoltativa di lingua straniera inserita dal concorso magistrale bandito nel 1995;

i docenti in possesso della competenza professionale linguistica devono insegnare la lingua straniera o in qualità di « specializzato » (ossia nell'ambito del modulo di titolarità) o in qualità di « specialista » (su loro richiesta, nel plesso ovvero nel circolo di titolarità, in altri circoli);

annualmente il provveditorato agli studi, sulla base dei progetti presentati o del numero dei docenti della Dop disponibili, con previo decreto nomina gli « specialisti » che, di regola, non dovrebbero restare tali per oltre un triennio e nella stessa sede. Se il numero degli specialisti da nominare è inferiore al numero delle richieste, si seguono le seguenti priorità (definite dalle norme ministeriali, come ad esempio le circolari ministeriali 444 del 1996 e 247 del 1995): *a)* completare l'insegnamento della lingua straniera nei plessi che l'hanno avviata; *b)* completarlo nei circoli che l'hanno avviata in qualche plesso; *c)* iniziarlo nei restanti circoli che, pur avendo presentato progetti, non hanno potuto iniziarlo per mancanza di docenti « specializzati » o « specialisti »;

quest'anno scolastico, per la decurtazione di fatto delle Dop, avvenuta per coprire la maggior parte dei pensionamenti (sulla base della legge finanziaria per il 1996), il provveditorato ha potuto nominare sessantadue specialisti, ossia solo tre in più rispetto allo scorso anno, deludendo tante aspettative, fra le quali quelle del primo circolo di Terracina;

con la circolare ministeriale 444 del 1996 si comincia a fare « marcia indietro », dunque, riguardo agli « specialisti », che determinano notevole aggravio di spesa per l'amministrazione; ma per poter estendere l'insegnamento della lingua straniera in tutte le classi (escluse le prime) delle scuole della provincia, al ritmo attuale di inserimento di docenti in possesso delle competenze professionali linguistiche, servendosi solo di insegnanti specializzati, occorrerebbero – ad avviso dell'interrogante – non meno di venti-venticinque anni;

in ogni caso occorrerebbe rivedere tutta la normativa, perché già ora si verificano casi che mettono in serio dubbio la credibilità dell'importante innovazione nella scuola elementare;

l'utenza chiede l'insegnamento dell'inglese (lingua straniera « veicolare » dell'epoca attuale), ma se in una scuola arriva un insegnante formato in francese, in tedesco o in spagnolo deve accettare tale lingua;

se poi al posto di un insegnante formato, poniamo un inglese, arriva un docente formato, per esempio, in spagnolo, le classi dovrebbero ricominciare l'apprendimento di tale altra lingua straniera (e quale lingua straniera apprenderà poi nella scuola media ?), con grave nocumento per la continuità didattica;

le scuole ed i circoli « disagiati » rischiano di non iniziare mai l'insegnamento della lingua straniera oppure di iniziarlo per un anno e poi smetterlo, dato che i docenti in tali circoli « transitano », fermandosi per uno o due anni al massimo;

se un docente « formato » in una lingua straniera viene nominato su posti di « sostegno », deve restare su tali posti per un quinquennio, poi chiedere il trasferimento sui posti di scuola comune, e solo dopo averlo ottenuto avvalersi della sua competenza professionale linguistica (circolare ministeriale 444 del 1996, paragrafo 2, primo comma). Ma dopo minimo sei anni senza averla potuta esercitare, ci si domanda se avrà ancora una competenza linguistica –:

considerata la penuria di docenti « formati » in una lingua straniera e l'abbondanza di docenti in possesso del diploma di specializzazione per il sostegno

(utilizzabile anche in qualità di docente curriculare o di lingua straniera), se non ritenga opportuno consentire anche ai docenti di sostegno di insegnare la lingua straniera come « specialisti », computando tali anni nel quinquennio di cui sopra. (3-00295)

(8 ottobre 1996).

D) Interpellanza:

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri delle poste e delle telecomunicazioni, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, per sapere – premesso che:

alla fine del mese di giugno del 1996 la Rai, rappresentata dal direttore del personale dottor Roberto Di Russo, il sindacato dei giornalisti Usigrai e la Federazione nazionale della stampa, rappresentata dal segretario nazionale, dottor Paolo Serventi Longhi, hanno sottoscritto un accordo sindacale per l'assunzione prioritaria di cinquanta giornalisti, cosiddetti « precari Rai », intendendosi ricompresi in tale espressione quei giornalisti che sono stati « contrattualizzati » a tempo determinato per sostituzioni di dipendenti assenti per l'esercizio del mandato parlamentare, malattia, maternità, cambio ferie, nonché per contratti di collaborazione *ex* articolo 2 e 2/36 del contratto giornalistico, per rubriche di responsabilità di una testata giornalistica della Rai;

al riguardo, agli interpellanti risulta quanto segue:

1) i giornalisti « precari Rai » negli ultimi cinque anni assommano ad oltre trecento unità, due terzi dei quali contrattualizzati nelle ventitré redazioni regionali della Rai;

2) l'accordo sui precari in questione stabilisce la formazione di una « lista » di cinquanta unità, sulla base del numero delle giornate lavorative del singolo precario negli ultimi cinque anni;

3) l'accordo prevede che nella lista dei cinquanta entrino soltanto dieci giornalisti che hanno lavorato nelle redazioni regionali, privilegiando quindi coloro i quali hanno lavorato nelle testate nazionali a Saxa Rubra e che sono spesso il frutto malsano di logiche lottizzatrici;

4) contrariamente alle intese contrattuali, che assegnano priorità di assunzione ai giornalisti professionisti disoccupati nonché ai praticanti delle aziende in stato di crisi (quale la Rai non è), nella lista dei cinquanta sono inclusi anche giornalisti pubblicisti che verrebbero assunti con contratto di praticantato, soppiantando i giornalisti professionisti disoccupati;

5) nella lista dei cinquanta sono stati esclusi d'ufficio i giornalisti precari Rai che abbiano tentato di farsi riconoscere i loro diritti, maturati attraverso una vertenza sindacale e/o giudiziaria, stabilendosi così un aberrante principio di discriminazione per i soggetti più deboli che vengono puniti due volte: per il loro sfruttamento in quanto precari, e per la loro volontà di riscatto, in quanto costretti ad una vertenza;

6) nella lista dei cinquanta sono state escluse d'ufficio le giornate lavorate con contratti di « programmista regista », nonostante l'ordine dei giornalisti abbia riconosciuto questi periodi di lavoro come « praticantato », così violandosi le delibere dell'ordine e punendo sempre due volte questi giornalisti professionisti, prima sfruttati con contratti di lavoro da « programmista » e poi beffati con il non riconoscimento di questi periodi di lavoro per entrare nell'agognata lista dei cinquanta –:

se tutto quanto precede corrisponda a verità;

in caso affermativo, se il Governo ritenga tale politica di reclutamento coerente con le esigenze di trasparenza, economicità ed efficacia cui deve ispirarsi l'attività della concessionaria del servizio pubblico;

quali iniziative si intendano assumere per la tutela della professionalità del

personale precario, in tale sede assolutamente non riconosciuta.

(2-00158) « Bertucci, Romani ».

(2 agosto 1996).

E) Interpellanza:

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per sapere – premesso che:

in vaste zone della provincia di Rieti, quali la Valle del Salto, la Sabina ed altre del circondario, non è possibile comunicare o ricevere con i telefoni cellulari;

il ricorso a tale mezzo di comunicazione è sempre più indispensabile per lo svolgimento dell'attività dei cittadini e degli imprenditori –:

quali siano le cause che impediscono per il sopperimento di quanto sopra enunciato, e quali i tempi per rimuoverle, al fine di consentire anche ai cittadini sabini l'uso di tale mezzo nell'intero territorio della loro provincia.

(2-00168) « Carotti ».

(9 settembre 1996).

F) Interrogazione:

CAVERI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere – premesso che:

la Rai minaccia di spegnere in Valle d'Aosta i segnali televisivi di *France 2* e della *Suisse Romande*, da essa ritrasmessi per conto della regione autonoma Valle d'Aosta, sulla base di un rapporto convenzionale persino precedente a quanto previsto in materia dall'articolo 19 della legge n. 103 del 1975;

la data fissata è il 1° ottobre 1996 e lo spegnimento è motivato dalla Rai con il mancato rimborso dei canoni da parte della regione dal 1989 ad oggi;

la regione replica che nulla è dovuto da allora, essendo scaduta la specifica convenzione, e che la ritrasmissione va inquadrata nei rapporti complessivi Rai-Valle d'Aosta, che riguardano tra l'altro il mancato rispetto della Rai della convenzione, di cui allo stesso articolo 19 della l.n. 103 del 1975, sulle trasmissioni locali in lingua francese, ed anche nella prospettiva di una terza rete trasformata in rete federale;

appare comunque possibile una mediazione tra le parti che riavvii il dialogo e risolva i motivi di contenzioso –:

se il Governo non intenda avviare una azione di attiva mediazione, evitando intanto l'azione di spegnimento, e se non si ritenga di trovare modalità più moderne e non onerose per la comunità valdostana per assicurare – semmai con accordi internazionali o pattuizioni transattive – la visione delle emittenti francofone in Valle d'Aosta. (3-00217)

(18 settembre 1996).

G) Interpellanza:

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, per sapere – premesso che:

la Corte dei conti ha compiuto una indagine « rivolta ai comportamenti attivi ed omissioni tenuti dalle amministrazioni dello Stato in presenza di fattispecie penali previste dall'articolo 85 del testo unico 3/1957 e dall'articolo 1, comma 1, della legge 18 gennaio 1992, n. 16, nel periodo 1° gennaio 1989-31 maggio 1994 »;

la Corte, a conclusione dell'indagine, ha depositato in segreteria una relazione il 10 gennaio 1996 e l'ha inviata al Governo:

nella prima parte della relazione, la Corte analizza la legislazione vigente sui procedimenti disciplinari e ne evidenzia conflitti e contraddizioni, con particolare

riguardo al testo unico del 1957, alle leggi del 1990 e del 1992, alla sentenza della Corte Costituzionale n. 447 del 1995 e all'ultimo contratto di lavoro del personale statale, ai quali si aggiunge la recente sentenza del Consiglio di Stato, che conferma la possibilità di destituire d'ufficio il pubblico dipendente, come prevede il testo unico del 1957, possibilità esclusa invece dalla sentenza della Corte costituzionale del 1995;

il giudizio della Corte dei conti sui comportamenti e sulle omissioni delle amministrazioni dello Stato (nelle regioni, nelle Usl e negli enti locali la situazione non è migliore) è molto severo dal momento che:

1) il numero dei reati accertati e contestati puniti dal testo unico e dalla legislazione antimafia, e cioè reati gravissimi, che vanno dal traffico di stupefacenti all'associazione a delinquere e mafiosa, dalla concussione alla violenza carnale, è pari (per difetto) al due per cento del numero del personale in servizio alla data del 1° gennaio 1992;

2) le amministrazioni più colpite da fenomeni di illegalità risultano essere i ministeri delle finanze, della pubblica istruzione e di grazia e giustizia;

3) le sospensioni cautelari durano molto più a lungo di quanto dovrebbero e gli assegni alimentari costano allo Stato oltre quaranta miliardi all'anno;

4) i controlli interni previsti dall'articolo 20 del decreto delegato n. 29 del 1993 sono largamente inattuati;

5) quasi tutti i dipendenti del ministero delle finanze che hanno ricevuto tangenti sono stati reintegrati ai loro posti;

6) a fronte di 1.673 sentenze passate in giudicato, sono stati aperti solo 894 procedimenti disciplinari; a fronte di 2.775 procedimenti penali avviati e definiti, le sospensioni cautelari sono state 1.174, e su 1.282 sospensioni cautelari sono stati aperti 543 procedimenti disciplinari;

i dati rilevati dalla indagine della Corte dei conti sono di enorme gravità, perché denotano una violazione permanente dei doveri previsti dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato –:

se e come il Governo intenda mettere ordine nella legislazione in materia e, qualora abbia in programma di farlo, se non ritenga che vadano previste le seguenti misure: *a)* possibilità di destituzione d'ufficio del pubblico dipendente; *b)* impossibilità, per i dipendenti riammessi in servizio prima di una condanna definitiva, di ricoprire gli incarichi e gli uffici precedenti alla segnalazione del reato; *c)* determinazione di tempi vincolanti sia per le sospensioni cautelari sia per l'apertura e la conclusione dei procedimenti disciplinari, indipendentemente dalle iniziative della magistratura penale e amministrativa;

quali provvedimenti intenda adottare nei casi segnalati dalla Corte dei conti e in quanto tempo;

se non ritenga che analoga indagine vada compiuta presso le regioni, le Usl e gli enti locali.

(2-00197) « Veltri, Orlando, Siniscalchi ».

(19 settembre 1996).

I) Interrogazione:

SIMEONE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali.* — Per sapere – premesso che:

le amministrazioni dello Stato perpetuano ormai da anni nell'insana prassi di bandire concorsi pubblici per l'assunzione di personale con termini di decorrenza o di scadenza relativi alla presentazione delle domande di ammissione ricadenti nel mese di agosto;

tale prassi, per ovvie ragioni legate all'essere il mese di agosto tradizional-

mente dedicato alle ferie estive, impedisce di fatto ad un consistente numero di aspiranti di acquisire cognizione dei bandi di concorso; ne consegue che la possibilità di partecipazione ai concorsi che presentino le suindicate caratteristiche temporali è limitata ad una cerchia ristretta di possibili candidati, con ciò ledendosi il fondamentale principio dell'eguaglianza di trattamento e del riconoscimento a tutti, indistintamente, della possibilità di esercitare un diritto;

l'interrogante ha presentato una proposta di legge (AC n. 1174), recante norme finalizzate a vietare l'indizione e lo svolgimento di pubblici concorsi nel mese di agosto –:

se non ritengano di dover impartire precise disposizioni alle amministrazioni pubbliche affinché evitino di indire bandi di concorso che abbiano una qualsivoglia proiezione, a livello sia di termini di decorrenza e di scadenza sia di svolgimento, in uno dei giorni del mese di agosto;

se non ritengano di manifestare la loro disponibilità a favorire un rapido *iter* parlamentare della proposta di legge n. 1174. (3-00174)

(30 luglio 1996).

L) Interrogazione:

SIMEONE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali.* — Per sapere – premesso che:

da qualche anno a questa parte il problema occupazionale nel nostro paese si connota, oltre che per la spaventosa difficoltà di accesso dei giovani al mondo del lavoro, anche per il fenomeno dell'uscita da quest'ultimo di numerosi addetti, espulsi dalla realtà produttiva per effetto di provvedimenti di licenziamento;

l'interrogante ha presentato una specifica proposta di legge (AC n. 1228) per abolire il limite di età per la partecipazione ai concorsi pubblici –:

se non ritengano, alla luce del richiamato fenomeno, di abolire il limite di età per la partecipazione ai concorsi pubblici;

se non ritengano di manifestare la loro disponibilità a favorire un rapido *iter* parlamentare della proposta di legge n. 1228. (3-00175)

(30 luglio 1996).

PAGINA BIANCA

COMUNICAZIONI

PAGINA BIANCA

Annunzio di una proposta di legge costituzionale.

In data 9 dicembre 1996 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge costituzionale d'iniziativa del deputato:

PIVETTI: « Modifica dell'articolo 114 della Costituzione » (2854).

Sarà stampata e distribuita.

Annunzio di un disegno di legge.

In data 9 dicembre 1996 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dal ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica:

« Disposizioni per accelerare la realizzazione del programma di metanizzazione del Mezzogiorno, gli interventi nelle aree depresse, nonché il completamento dei progetti FIO » (2853).

Sarà stampato e distribuito.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'Allegato A ai resoconti della seduta del 3 novembre 1996, pagina 2022, prima colonna, venticinquesima riga, il numero della proposta di legge è « (2606) », e non « (2506) », come stampato.

Stampato su carta riciclata ecologica

ALA13-112
Lire 500